

Lettera circolare n. 07 del 07-03-2024

CHIARIMENTI SULLE ULTIME DISPOSIZIONI PER AGGIORNAMENTO PREPOSTO E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE BASE

Gent. me aziende,

viste le numerose richieste di delucidazioni ricevute in questi giorni, la presente circolare per comunicarvi le recenti disposizioni e darvi le indicazioni che, come Scuola Edile / C.P.T., riteniamo opportune per essere certi di rispettare le scadenze formative in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aggiornamento formazione base lavoratori settore edile



I nuovi Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori dell'edilizia e/o Verbali di Accordo stabiliscono che **l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni**, a miglioramento di quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni che stabilisce per l'aggiornamento una periodicità quinquennale.

Per chi vale? Quando sono stati firmati questi contratti e/o Verbali di Accordo?

3 MARZO 2022	CCNL EDILIZIA INDUSTRIA
4 MAGGIO 2022	CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO
29 FEBBRAIO 2024	CCNL EDILIZIA PMI

Quindi, a seconda del Contratto applicato ai Vs. lavoratori:

- gli attestati "Formazione base lavoratori edili/ Aggiornamento formazione base lavoratori edili" (durata rispettivamente 16 h e 6 h) rilasciati in data antecedente al Nuovo Contratto in oggetto avranno scadenza 5 anni (e il successivo aggiornamento avrà periodicità triennale)**
- gli attestati "Formazione base lavoratori edili/ Aggiornamento formazione base lavoratori edili" (durata rispettivamente 16 h e 6 h) rilasciati in data successiva al Nuovo Contratto in oggetto avranno scadenza 3 anni**

EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA

Tel. & Fax. 085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it
www.edilformas.it

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi pur non essendo direttamente sanzionabile, comporta, tuttavia **un inadempimento contrattuale: come tale è sanzionabile dagli Enti di controllo per mancata applicazione del C.C.N.L., determinando l'eventuale perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.**

Detti benefici possono risultare ingenti, ad esempio, in caso di partecipazione a bandi pubblici, agevolazioni richieste per particolari modalità di contratti di lavoro applicati ai lavoratori.

In merito a "chi controlla cosa", ricordiamo che l'art. 90 comma 9 lett. B) del D.Lgs. 81/2008 (ultimo periodo) già prevede a carico del committente o del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di chiedere alle imprese esecutrici un'autocertificazione riguardo il CCNL Applicato (ed anche le norme collegate ad alcuni Bonus Edili oggi in vigore).

Quindi vi consigliamo di monitorare le scadenze in base alla tabella sopra riportata.

Aggiornamento formazione preposto



L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro

Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con **cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Secondo il D.L. n. 146/2021, i requisiti dell'adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza (non on line) e periodicità almeno biennale, attengono a contenuti della formazione che avrebbero declinato entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza con un Nuovo Accordo Stato Regioni. L'accordo ad oggi non è stato emanato e, visto questo ritardo normativo, è stata diffusa un'apposita Circolare INL che va ad interpretare l'applicazione della scadenza normativa chiarendo che la stessa verrà applicata solo successivamente all'Accordo.

Dall'altro canto, a fronte di detta Circolare sono emersi pareri legali che minano l'interpretazione prevista dall'INL.

In base alla difficoltà interpretativa in materia e considerato che veniamo quotidianamente a conoscenza di Committenti che richiedono il rispetto della periodicità biennale e soprattutto visto che il D.L. n. 146/2021 porta importanti novità e responsabilità per il Preposto di cui deve esser a conoscenza per svolgere al meglio il compito assegnato, in attesa di un Accordo che eventualmente potrebbe prevedere un periodo transitorio, **EDILFORMAS CONSIGLIA ALLE AZIENDE di porsi nella situazione meno contestabile e quindi di effettuare un aggiornamento con cadenza biennale anche al solo scopo di rendere edotti i Preposti dei nuovi importanti obblighi in materia.**


Edilformas **resta a disposizione** per dare informazioni sullo specifico argomento ed indicazioni circa il proprio scadenziario, ricordando a tutte le imprese di **ricontrollare tutte le scadenze degli attestati formativi presenti in azienda** per evitare problematiche di accesso al cantiere e/o sanzioni.

Distinti saluti,

Il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente
GIOVANNI PANZA



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA

